



COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena

***Regolamento Comunale per la concessione
di patrocini, contributi, agevolazioni
ed altre utilità economiche***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 27.12.2007

INDICE

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Interventi del comune
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Settori di intervento

Capo II – PATROCINIO

- Art. 5 – Patrocinio dell'ente - Definizione
- Art. 6 – Procedura per la concessione di patrocini
- Art. 7 – Esclusione dalla concessione di patrocini

Capo III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

- Art. 8 – Contributi economici
- Art. 9 – Procedimento per la concessione di contributi economici
- Art. 10 – Domande per la concessione di contributi economici
- Art. 11 – Provvedimenti di concessione
- Art. 12 – Rendiconti e provvedimenti di liquidazione

Capo IV – ALTRE FORME DI UTILITA'

- Art. 13 – Altri interventi e agevolazioni
- Art. 14 – Manifestazioni di rilevante interesse

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 15 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 16 – Contenuti dell'Albo
- Art. 17 – Rapporti e responsabilità – esclusioni
- Art. 18 – Disposizioni finali

Art. 1 **Finalità**

L'Amministrazione comunale di Sinalunga, in attuazione dei principi generali fissati dall'art. 30 dello Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni contributi finalizzati e/o concessioni agevolate nell'uso di locali, impianti, beni mobili e immobili, comunque di proprietà comunale.

La concessione di contributi, sovvenzioni, e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 **Interventi del Comune**

Gli interventi del Comune relativi, sia alle singole iniziative, che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) concessione di patrocinio;
- b) assegnazione di contributi economici;
- c) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali, prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile, oppure altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3 **Soggetti beneficiari**

Sono soggetti destinatari degli interventi di cui al precedente articolo 2) :

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, senza fini di lucro;
- c) associazioni non riconosciute e comitati, senza fini di lucro;
- d) altri organismi no profit.

Possono essere potenziali beneficiari dei patrocini e dei contributi previsti dal presente regolamento anche società di capitali o di persone, per iniziative divulgative, promozionali comunque non lucrative ed in ogni caso a beneficio della comunità locale.

Di norma è accordata priorità e preferenza nel riconoscimento di interventi contributivi a soggetti che hanno sede legale e svolgono la loro attività nel Comune di Sinalunga.

Sono possibili interventi a favore anche di soggetti aventi sede legale al di fuori del Comune, se ed in quanto l'attività proposta assume rilevanza per la popolazione del comune e/o è ricompresa in specifici programmi e progetti riconosciuti dall'ente come obiettivi strategici dell'azione amministrativa nei rispettivi ambiti di intervento.

I soggetti che hanno sottoscritto specifiche convenzioni/contratti con l'Amministrazione Comunale, possono usufruire dei benefici oggetto del presente regolamento solo per specifiche manifestazioni e/o eventi organizzati al di fuori dei contenuti del rapporto convenzionale in essere.

Art. 4 **Settori di intervento**

Gli interventi indicati al precedente art. 2) sono finalizzati in particolare al sostegno di iniziative nei seguenti settori di attività dell'ente:

- a) attività di promozione culturale;
- b) attività educative, sociali e di sostegno a fasce deboli di popolazione;
- c) attività umanitarie, di promozione della pace, di relazioni internazionali e della memoria;
- d) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- e) attività di promozione delle discipline sportive e del tempo libero;
- f) attività di promozione turistica del territorio;
- g) attività di valorizzazione del tessuto economico locale con particolare riferimento ai prodotti tipici ed all'artigianato di tradizione locale.

Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli interventi economici e le prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate concesse a cittadini e/o associazioni operanti nel settore, in attuazione dei compiti ed attività istituzionali proprie dell'ente, interventi per i quali si rimanda agli specifici atti regolamentari in materia, sia dell'ente che del Consorzio "Società della Salute della Valdichiana".

Per ciascuno dei settori di intervento elencati al precedente comma 1) sono individuate, con apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale o in sede di approvazione annuale del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) e del P.d.O. (Piano degli obiettivi), le priorità, gli obiettivi ed i criteri in base ai quali si procederà all'assegnazione dei benefici di cui al presente Regolamento.

Art. 5 **Patrocinio dell'ente**

Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si specifica che il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa, una manifestazione o progetto proposto e realizzato dai soggetti terzi indicati al precedente articolo 3) e concesso negli ambiti di intervento specificati all'art. 4 del presente Regolamento.

Il patrocinio si configura nel solo riconoscimento del valore delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati, senza alcun onere a carico dell'amministrazione, né diretto, né indiretto e nella concessione dell'utilizzo del logo dell'ente e della dicitura espressa "*manifestazione promossa con il patrocinio del comune di Sinalunga*";

Art. 6
Procedura per la concessione del patrocinio

I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano istanza con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione dalla quale risultino, anche in forma sintetica, le seguenti informazioni:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) principali strumenti di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

La Giunta Comunale dispone in merito al patrocinio richiesto anche mediante formulazione di atto di indirizzo nell'ambito del quale potrà stabilire anche le condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 7
Esclusioni dalla concessione di patrocini

L'Amministrazione comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico,
- b) per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del comune.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa e/o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 8
Contributi economici

I contributi economici si configurano come un'erogazione di denaro concessa ai soggetti di cui al precedente art. 3, che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

I benefici del presente articolo possono essere concessi sia in relazione alle attività continuative, che per singole manifestazioni e progetti specifici coerenti agli obiettivi di cui al presente regolamento.

Art. 9
Procedimento per la concessione di contributi economici

La Giunta Comunale, nell'ambito dei documenti di programmazione annuale e pluriennale, definisce per ciascun settore di intervento, gli indirizzi e le priorità nell'assegnazione dei contributi economici tenendo presente i seguenti criteri di carattere generale:

- congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;
- efficacia dell'iniziativa ai fini della promozione civile, socio-culturale, economica e di corretti stili di vita della comunità;

- rappresentatività del soggetto proponente;
- tipologia delle spese per le quali è possibile richiedere l'intervento del Comune, fermo restando che a carico dei soggetti di cui all'art. 3) restano le spese di funzionamento dei rispettivi organismi, spese di rappresentanza, ricevimento, e simili.

Annualmente, dopo l'approvazione del Bilancio e l'assegnazione del relativo Piano Economico di Gestione e Piano degli Obiettivi (P.E.G. e P.D.O.) le Aree Funzionali interessate provvedono, per la parte di rispettiva competenza, a predisporre avvisi pubblici nei quali dovranno essere indicati:

- a) i fondi stanziati nel bilancio annuale per l'erogazione di contributi nei diversi settori di intervento di cui al precedente articolo 4);
- b) i criteri e le priorità definite ai sensi del comma 1) del presente articolo;
- c) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi e agli altri benefici.

Art. 10

Domanda per la concessione di contributi economici

La domanda di accesso ai contributi economici, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovrà essere sottoscritta dall'interessato avente titolo o dal legale rappresentante e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione con facoltà di
- c) previsione di entrata e di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
- d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- e) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- f) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
- g) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- h) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Sinalunga*".

Alla domanda il richiedente dovrà allegare:

1. una relazione dettagliata dell'iniziativa o del programma per il quale è richiesto l'intervento;

2. copia dell'atto costitutivo o dello statuto se non già depositato presso il Comune, con l'impegno a depositare le successive variazioni.

Art. 11 ***Provvedimento di concessione***

La concessione dei contributi economici si configura come atto di gestione, preceduto da atto di indirizzo della Giunta Comunale, se il Piano degli Obiettivi non contiene già indicazioni in tal senso, demandato alla competenza dei Responsabili delle aree funzionali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai quali sono state assegnate le rispettive risorse nell'ambito del P.E.G. annuale o in eventuali successive integrazioni allo stesso.

La Concessione di cui al precedente comma ha luogo mediante determinazione del Responsabile, da assumersi in conformità ai criteri e alle modalità previste agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 12 ***Rendiconti e provvedimenti di liquidazione***

La liquidazione dei contributi di cui all'art. 8 del presente Regolamento avviene dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposito rendiconto, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con il quale lo stesso relaziona nel dettaglio sull'attività svolta indicando le spese effettivamente sostenute e le eventuali entrate correlate all'iniziativa ammessa a contributo.

L'autocertificazione deve elencare nel dettaglio i documenti contabili attestanti le spese sostenute ed in possesso del soggetto beneficiario.

In relazione al principio di semplificazione amministrativa la liquidazione dei contributi potrà avvenire con le seguenti possibili modalità:

- a) in un'unica soluzione, contestualmente al provvedimento di assegnazione, qualora il contributo concesso si riferisca ad un'attività già conclusa e rendicontata secondo le modalità di cui al precedente comma 1;
- b) in un'unica soluzione, con provvedimento successivo all'assegnazione, adottato a chiusura dell'iniziativa e dopo la presentazione del rendiconto complessivo.

Art. 13 ***Altri interventi e agevolazioni***

Ai sensi degli articoli 1) e 2) del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con:

- a) la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
- b) la prestazione di servizi, riduzione di tariffe, e/o altre forme di intervento comunque dirette a portare un vantaggio economico

Il soggetto richiedente gli interventi ricompresi nel presente articolo provvede a presentare la relativa domanda dettagliando le singole e diverse fattispecie e le motivazioni e/o le manifestazioni, iniziative, attività, che intende promuovere con riferimento al vantaggio economico richiesto.

Qualora la richiesta rientri nell'ambito di agevolazioni già sancite da altri regolamenti comunali e/o disciplinari di uso di beni in vigore, l'ufficio competente provvede direttamente alla determinazione delle agevolazioni richieste.

Nel caso in cui quanto richiesto non rientri nelle fattispecie di cui al precedente comma, la Giunta Comunale esprime nel merito il proprio indirizzo.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi.

I benefici concessi ai sensi del presente articolo devono risultare nel contesto della determinazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 15).

Art. 14

Manifestazioni di rilevante interesse

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire, per manifestazioni, eventi, progetti di particolare interesse e rilevanza, in quanto afferenti ai programmi strategici dell'Ente, mediante:

- a) assunzione diretta di specifiche tipologie di spesa da parte dell'ufficio competente nella materia oggetto della manifestazione/evento/progetto;
- b) specifiche forme di collaborazioni, partecipazioni, contributi che verranno di volta in volta definite a favore del soggetto organizzatore, nel contesto degli approvazione dell'iniziativa/progetto.

Per le fattispecie di cui al suddetto comma, l'amministrazione provvede al di fuori dei bandi di cui al precedente articolo 9 - comma 2), garantendo, ove necessario, specifiche ed ulteriori fonti di finanziamento.

Nel caso degli interventi di cui alla precedente lettera b), rimangono fermi, in particolare, gli obblighi previsti all'articolo 12) del presente regolamento.

Art. 15

Albo dei beneficiari

L'Amministrazione Comunale istituisce, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 *l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica*, nel quale vengono indicati i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio comunale.

Annualmente, entro il termine dell'esercizio finanziario, si provvede all'aggiornamento dell'Albo relativamente alle erogazioni avvenute nell'esercizio precedente, indicando per ciascun soggetto che figura nell'Albo.

Art. 16
Contenuti dell'Albo

Per ciascun soggetto, iscritto all'albo, sono indicati le generalità, la tipologia e l'importo economico dell'intervento erogato nell'anno di riferimento, qualora quantificato e quantificabile, le rispettive disposizioni di legge o di regolamento in base alle quale ha avuto luogo l'erogazione.

Al fine di conciliare le ragioni della trasparenza con la tutela della riservatezza dei dati personali si terrà conto, nella stesura dell'Albo, di quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 nonché della regolamentazione dell'Ente in materia.

Art. 17
Rapporti e responsabilità - esclusioni

Il comune di Sinalunga resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi a terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 18
Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle norme in materia in quanto derivanti da fonti sovraordinate.